

DELIBERAZIONE N. 74 DD. 07.08.2007

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMI 3 E 4, DELL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 27 GIUGNO 2007, N. 156/07 (TIV) PER IL MESE DI SETTEMBRE 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;

Visto l'art. 1 del sopra citato decreto, ed in particolare:

- il comma 2 che prevede un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione, contemplando altresì che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici (servizio di maggior tutela);
- il comma 4 che prevede un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (servizio di salvaguardia);

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 156 dd. 27 giugno 2007 di "Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07" con il quale si disciplina il servizio di salvaguardia.

Preso atto che le condizioni economiche del servizio di salvaguardia sono fissate liberamente dall'esercente il servizio medesimo, nel rispetto delle disposizioni del TIV (Testo integrato vendita);

Dato atto come, ai sensi della sopra citata deliberazione e del suo allegato Testo Integrato di Vendita (TIV), articolo 16, commi 3 e 4, l'Azienda Elettrica Comunale di Molveno, in qualità di *esercente la salvaguardia*, è tenuta a comunicare all'Autorità:

- a. le condizioni economiche che intende applicare per ciascun mese, entro il sesto ultimo giorno del mese precedente, insieme ad una relazione che evidenzia le modalità e i criteri di determinazione e di aggiornamento dei corrispettivi;
- b. il numero dei punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia, distinti per tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 del TIV, con riferimento al mese cui la comunicazione si riferisce;
- c. l'energia elettrica prelevata dai punti di cui alla precedente lettera b), riferita al mese precedente a quello di invio della comunicazione;
- d. le condizioni economiche effettivamente applicate a ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 del TIV riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione.

Precisato che le condizioni economiche oggetto della comunicazione riguardano i prezzi a copertura dei costi di acquisto (incluso il dispacciamento) e di

commercializzazione al dettaglio dell'energia elettrica; sono escluse le componenti riguardanti la copertura dei costi del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché le componenti A e UC.

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 16.07.2007 con la quale sono state approvate le condizioni economiche per il servizio di salvaguardia per i mesi di luglio e agosto 2007;

Verificato:

- il prezzo di salvaguardia di cui all'art. 23.3 del TIV e determinato nella Tab. 6 della Deliberazione AEEG 27 giugno 2007 n. 159;
- le perdite convenzionali di rete come stabilite dalla Tabella 17 del T.I.T.

Ritenuto equo fissare, anche per il mese di settembre 2007, il corrispettivo per costi di gestione nella misura pari all'1% del prezzo di salvaguardia di cui all'art. 23.3 del T.I.V.

Visto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione per il mese di settembre 2007, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha predisposto un documento da compilare, da parte di ciascun esercente la salvaguardia, e trasmettere entro il 24 agosto 2007;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 54, comma 3 della L.R. 4.1.1993, n. 1 e s.m. al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 156/07;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell'art. 56 L.R. 04.01.1993, n. 1 così come modificato dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Aziende comunali e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che non necessita ottenere l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 17 comma 27 della L.R. 10/1998, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto l'art. 53 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare le *“Condizioni economiche per il servizio di salvaguardia ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) relative al mese di settembre 2007”* negli importi indicati nel documento *“Allegato A”*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ;
2. di incaricare gli Uffici perché provvedano entro il 24.08.2007 alla comunicazione all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ed alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Molveno di un estratto del documento di cui al punto 1.;

3. di comunicare, ai sensi dell'art. 79, comma 2 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, ai capigruppo consiliari l'avvenuta adozione del presente provvedimento;
4. di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971), nonché opposizione alla Giunta Comunale (art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L).